



PROVINCIA DI VITERBO

“Regolamento per la concessione in uso degli impianti ginnico-sportivi annessi agli istituti di pertinenza provinciale”

Art.1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la concessione e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà della Provincia di Viterbo (di seguito denominata “Provincia”).

Art. 2

Disponibilità delle palestre

Entro il 30 giugno di ogni anno i Consigli di Istituto comunicano alla Provincia, con proprio atto ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs n. 297/94, gli orari pomeridiani riservati alle attività post-didattiche della scuola.

Eventuali ulteriori necessità da parte della Scuola dovranno essere comunicate tempestivamente e, in ogni caso, prima della formale concessione ai soggetti richiedenti.

L'eventuale disponibilità di ore aggiuntive, derivanti dal mancato utilizzo da parte dell'Istituto di ore a sé inizialmente riservate, andrà parimenti comunicata tempestivamente e comunque non oltre il 30 ottobre, onde consentire la concessione alle società utilmente collocate nella graduatoria di cui all'art. 8.

Art.3

Soggetti aventi diritto

Fatto salvo il diritto di priorità all'utilizzo degli impianti sportivi disponibili da parte di altri istituti scolastici provinciali privi di palestra, possono accedere alle strutture scolastiche i seguenti soggetti:

società sportive, associazioni sportive, associazioni polisportive, organismi territoriali, gruppi di associazioni sportive consorziate, cooperative, CRAL, associazioni sportive scolastiche, altre organizzazioni che abbiano nel loro Statuto fatto diretto riferimento ad attività sportive, motorie o psicomotorie, purché affiliate alle F.S.N. del CONI e/o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 4

Classificazione delle palestre

Ai fini del presente regolamento, le palestre scolastiche vengono suddivise come segue:

- PALESTRE di categoria A (aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica a livello provinciale, regionale o nazionale);
- PALESTRE di categoria B (aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività didattico formative e del tempo libero).

Alla classificazione provvede la Provincia, di concerto con il CONI.

Art. 5

Tempi e modalità di presentazione delle domande

Entro il mese di luglio i soggetti interessati all'utilizzo delle palestre di proprietà della Provincia, sulla base della disponibilità oraria delle singole palestre, devono inoltrare domanda **in bollo** all'Assessorato allo Sport della Provincia di Viterbo. **La domanda potrà essere presentata in carta libera dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, in conformità all'art. 27 bis All. B D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.**

Nella domanda dovranno essere indicati:

1. sede legale dell'Associazione, completo di codice fiscale o partita IVA.
2. Istituto scolastico per il quale è richiesta la palestra; **ai sensi della legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 90 comma 6, la richiesta dovrà riguardare un impianto ubicato nel comune ove ha sede il richiedente, ovvero in comuni confinanti;**

3. fasce e giorni richiesti per l'utilizzo degli impianti;
4. Istruttori sportivi e dei titoli da loro posseduti con esplicito riferimento alle seguenti qualifiche: diplomato ISEF, Maestro dello Sport, animatore sportivo (L.R. 51/97), tecnico delle F.S.N. o degli Enti di Promozione Sportiva, precisando che le suddette qualifiche dovranno essere riferite alle attività che si intendono svolgere nel programma presentato;
5. programma dell'attività che si intende svolgere con indicazione delle discipline sportive da praticare all'interno di ogni palestra richiesta, a seconda delle varie categorie di classificazione A o B;
6. dichiarazione di avere o non avere inoltrato analoga richiesta di utilizzazione di eventuali palestre di proprietà comunale, **fermo restando quanto previsto al precedente punto 2).**

Ai sensi del del D.Lgs. 445/2000, la firma dovrà essere autenticata; in alternativa, potrà essere prodotta la richiesta, firmata in originale, unitamente alla copia di un documento d'identità del sottoscrittore.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia dello statuto ed atto costitutivo dell'Associazione regolarmente registrati e conformi alle normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità e l'assenza di lucro dell'attività dell'Associazione. Detta documentazione, per gli anni successivi, potrà essere autocertificata ai sensi della normativa vigente;
- curriculum delle attività svolte nell'ambito sportivo;
- documentazione attestante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e/o altri Enti di Promozione Sportiva r riconosciuti dal CONI con la chiara indicazione degli anni di affiliazione relativamente ai soli sport indicati nel programma dell'attività;
- attestato da parte delle Federazioni Sportive di partecipazione nella stagione precedente ai campionati federali con indicazione specifica delle categorie (nazionale, regionale, provinciale).

I soggetti che abbiano già presentato, per le passate stagioni, domande regolari di concessione, potranno rinviare alla documentazione a suo tempo presentata **e presentare unicamente gli aggiornamenti rispetto a detta documentazione.**

La mancanza delle indicazioni o documenti di cui ai punti sopra, così come l'assenza del bollo sulla richiesta, comporterà l'automatica esclusione dalla graduatoria.

Tutti i dati comunicati saranno trattati come stabilito dalla vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali (legge 196/2003 **e successive modifiche ed integrazioni**).

Ogni soggetto potrà presentare fino a due richieste di utilizzo palestre per lo stesso comune.

Art. 6 Procedure

Entro il 30 settembre sulla base delle richieste pervenute e del parere della Commissione di cui al seguente art. 7, la Provincia procederà alla stipula della convenzione con i richiedenti; l'Istituto interessato interverrà nella stipula interverrà nella stipula per l'eventuale introito delle somme di cui all'art. 9 comma 1 lett. k) e per gli adempimenti connessi alla eventuale cauzione da prestarsi dal richiedente.

La concessione è revocabile in qualsiasi momento dalla Provincia per sopravvenute esigenze proprie o della Scuola o per inadempienze o negligenze del concessionario in ordine al corretto uso della palestra o all'osservanza degli obblighi contrattuali.

La concessione, inoltre, potrà essere sospesa o revocata qualora il Settore Edilizia Scolastica segnali l'intervenuta inidoneità totale o parziale all'utilizzo della palestra stessa, ovvero segnali la previsione di lavori nella palestra durante l'anno scolastico.

Art. 7 Composizione della Commissione

La Commissione incaricata di esaminare le domande di concessione, sarà così composta:

PRESIDENTE: Dirigente del Settore Sport della Provincia di Viterbo

MEMBRI

Presidente del CONI – Comitato Provinciale di Viterbo o suo delegato;

n.1 rappresentante designato dal MIUR — Ufficio Regionale Scolastico o suo delegato;

n 1 Dirigente scolastico designato dal MIUR — Ufficio Regionale Scolastico o suo delegato;

n 1 rappresentante del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) - Comitato Regionale Lazio ;

SEGRETERIA: n.1 dipendente almeno di Cat. C in servizio presso la Provincia.

Art.8

Criteria per la formazione delle graduatorie.

I criteri che saranno osservati dalla Commissione per la formulazione delle graduatorie saranno i seguenti:

- 1) Valutazione della qualità del progetto
- 2) Esperienze organizzative nella promozione della pratica sportiva a qualsiasi livello
- 3) Partecipazione ad attività federali o promozionali

Non è assolutamente consentita la sub-concessione; qualora accertato dai servizi ispettivi della Provincia tale inadempimento comporterà l'automatica revoca della concessione.

La concessione sarà automaticamente revocata qualora il concessionario non ottemperi anche ad uno solo degli obblighi previsti, nel caso in cui si accerti una dichiarazione o autocertificazione non veritiera e, ovviamente, se l'associazione cessa di esistere. Qualora la concessione venga revocata per inottemperanza al presente regolamento, le somme versate dal concessionario non saranno restituite, anche se riferite a fasce orarie non ancora usufruite.

Art. 9

Obblighi del concessionario

Il concessionario, nella persona del legale rappresentante, dovrà impegnarsi:

- a) ad assumere la diretta responsabilità civile e penale dell'attività che si svolgerà negli impianti sportivi con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando la Provincia di Viterbo e l'Amministrazione scolastica da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose;
- b) provvedere, in particolare, all'assicurazione dei singoli partecipanti alle attività sportive;
- c) a risarcire personalmente eventuali danni arrecati in conseguenza dell'attività svolta negli impianti predetti;
- d) a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature concesse in uso, almeno per quanto riguarda l'eventualità di danni alle persone (massimale minimo €500.000,00) e di danni alle cose (massimale minimo €50.000,00) da consegnare in copia alla Provincia di Viterbo - Assessorato allo Sport - prima dell'inizio dell'attività entro 7 gg. dalla stipula della convenzione, a pena di decadenza dalla concessione e fermo restando che eventuali eventi dannosi o furti, che dovessero verificarsi all'interno della palestra o suddetti locali e spazi dell'istituto connessi alla concessione della palestra, che risultassero non coperti in polizza, dovranno comunque essere risarciti dall'Associazione;
- e) a far presenziare alle attività i propri dirigenti responsabili i cui nomi dovranno essere comunicati tempestivamente, e comunque prima dell'inizio della attività, sia all'istituto scolastico che alla Provincia. Analogamente va comunicata ogni eventuale variazione dei nominativi precedentemente comunicati;
- f) a non installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità primaria degli ambienti;
- g) a vietare l'accesso agli estranei negli impianti sportivi oggetto di concessione;
- g bis) in caso sia prevista la presenza di pubblico, a provvedere a tutti gli adempimenti dovuti nei confronti degli organi competenti, ivi incluse le Forze dell'Ordine; in ogni caso, non potrà essere previsto l'ingresso a pagamento;**
- h) a prendere diretti contatti con i responsabili della scuola per stabilire ulteriori accordi volti a disciplinare più dettagliatamente l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi (anche esterni), sempre che non siano stati resi autonomi dal resto dell'edificio scolastico;
- i) a contenere il numero dei partecipanti alle attività e dell'eventuale pubblico nei limiti della capienza dell'impianto;
- j) a sospendere immediatamente l'utilizzo dell'impianto per sopraggiunti motivi ostativi od in caso di revoca o sospensione della presente concessione, che può essere disposta, senza alcun preavviso, in qualsiasi momento dalla Provincia per provate inadempienze, per il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti nella presente concessione oppure a seguito di segnalazioni da parte delle autorità scolastiche circa il non corretto utilizzo degli impianti;
- k) a versare all'istituzione scolastica i rimborsi forfettari relativi alla pulizia dei locali, secondo le modalità stabilite dall'istituzione scolastica medesima, ovvero a provvedere a propria cura e spese alle pulizie;
- l) ad applicare all'utenza le tariffe entro i seguenti limiti massimi:
 - Iscrizione annuale: €21,00;

- Quota di frequenza mensile (le società possono richiedere fino ad un massimo di tre quote mensili anticipate):
 - 2 ORE SETT.LI MAX €18,00
 - 3 ORE SETT.LI MAX €23,00
 - 4 ORE SETT.LI MAX €28,00
- m) ad assegnare ad ogni istruttore un numero di allievi non superiore 20;
- n) a provvedere a che, nelle ore di utilizzo della palestra, sia a sempre a disposizione almeno n.1 telefono cellulare per eventuali chiamate d'emergenza;
- o) a far rispettare il divieto di fumo all'interno dei locali.**

Art. 10

Obblighi delle istituzioni scolastiche.

L'istituzione scolastica si impegna a:

- a) garantire la fruizione della palestra per le ore oggetto di concessione;
- b) provvedere alle pulizie relative all'utilizzo extrascolastico in caso di introito dei relativi fondi versati dalle società; in tal caso, l'istituzione medesima interverrà in sede di stipula della relativa convenzione con il concessionario;
- c) segnalare tempestivamente alla Provincia eventuali usi non corretti degli impianti da parte dei **concessionari**, nonché particolari condizioni o circostanze suscettibili di produrre effetti negativi sulla struttura o sulla sicurezza dei partecipanti alle attività, **nonché inadempienze relative agli obblighi contrattuali assunti, con particolare riferimento al successivo art.12.**

Art. 11

Obblighi della Provincia

La Provincia si obbliga a:

- a) provvedere alla concessione degli impianti ed alla stipula delle relative convenzioni;
- b) garantire l'attività di manutenzione degli impianti;

Art. 12

Rimborsi forfettari e cauzioni

Ove i soggetti richiedenti non provvedano in proprio, i rimborsi forfettari da destinare alle operazioni di pulizia per l'uso delle palestre risultano fissati come segue:

per le palestre di categoria A (aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività agonistica): Euro 6 l'ora;

per le palestre di categoria B (aventi per dimensione e tipologia caratteristiche idonee allo svolgimento di attività formative e del tempo libero Euro 4 l'ora;

E' in facoltà della Provincia, **su proposta del** singolo Istituto, richiedere una cauzione **o polizza fideiussoria**, nel limite massimo di €250,00; la cauzione sarà incamerata dall'Istituto interessato e restituita al termine del periodo di concessione ovvero incamerata, in tutto o in parte, per eventuali danni agli impianti, da accertarsi in contraddittorio con le Società medesime

Art. 12 bis

Concessioni una tantum

Le società o i privati che intendano usufruire delle palestre scolastiche per attività saltuarie di qualsiasi tipo (tornei, allenamenti, amichevoli, manifestazioni, etc.), dovranno presentare domanda in carta semplice su apposito modello, alla Provincia di Viterbo - Ufficio Sport, almeno 7 giorni prima della data richiesta; ogni utilizzazione straordinaria degli impianti sportivi non contenuta nella programmazione annuale potrà essere autorizzata solo alle condizioni di cui al precedente art. 9, ad eccezione di quanto stabilito alla lett. d) relativamente ai termini per la consegna della polizza assicurativa, che andrà presentata il giorno feriale antecedente l'inizio delle attività.

Nei casi di cui al comma 1), indipendentemente dal numero di ore richiesto, il canone giornaliero di utilizzo sarà pari ad €50 e le pulizie dovranno essere effettuate direttamente a cura del richiedente.

Art.13
Controlli

La Commissione di cui all'art. 7 provvederà ad accertare la corretta utilizzazione degli impianti oggetto delle concessioni, anche a seguito di segnalazioni dei Dirigenti Scolastici, nonché a dirimere eventuali controversie.

Art. 14
Eccezioni

La Provincia si riserva la facoltà di esaminare trattamenti agevolati per particolari categorie di utenza.